

COMUNE DI GENOVA

REP.67786

Accordo quadro fra il Comune di Genova e la Società COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese fra le Società COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS / SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO ONLUS per l'affidamento dei servizi socio educativi, socio assistenziali e di sostegno didattico per alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione pubbliche e paritarie – Accordo Quadro 1 (Centro Est – Centro Ovest 1).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno in Genova, presso una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,

INNANZI A ME – Dottoressa Vanda PUGLISI Vice SEGRETARIO GENERALE del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità denominato “Comune” nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA (omissis) domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo, in esecuzione della determinazione dirigenziale della medesima Direzione n..2015-_146.4.0_42.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS di seguito per brevità denominata COOPERATIVA S.A.B.A., con sede in Genova - Piazza dei Greci n.5r – CAP 16124 Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova n.

01062310105 rappresentata dalla Dottoressa Valeria DAVI (omissis) e domiciliata presso la

sede della Società nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione munito

degli idonei poteri a quanto infra in forza dello statuto.

- tale Cooperativa S.A.B.A., come sopra costituita, compare nel presente atto in proprio e in

qualità di capogruppo mandataria esecutrice del 39,88%

(trentanovevirgolaottantottopercento) del Raggruppamento temporaneo con le Società:

- SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con

sede in Venezia, Via Ulloa 5 – CAP 30175 Partita I.V.A. e Codice Fiscale e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura di Venezia n. 02079350274 mandante esecutrice del 26,46%

(ventiseivirgolaquarantaseipercento);

- Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO ONLUS, con sede in Genova Via Polleri 3 -

C.A.P. 16125 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n.

02655780100 mandante esecutrice del 33,66% (trentatrevirgolasessantaseipercento);

- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale

gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme dal Dott. Luigi Castello

Notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari in data 10 giugno

2015 Repertorio n.47542 Raccolta n. 24616 registrato all'Ufficio delle Entrate di Genova 2

in data 10 giugno 2015 n.6057 – serie 1T, che in copia su supporto informatico conforme

all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs.

82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono

certo;

premettono

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili n. 2014.146.4.0-81 come modificata dalla determinazione n. 2014.146.4.0- 85, esecutive ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D.to L.vo 12 aprile 2006 n. 163, al conferimento di numero cinque Accordi Quadro per la gestione dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico, per un importo complessivo di Euro 7.222.207,01 (settemilioniduecentoventiduemiladuecento-settevirgolazerouno) - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero - oltre IVA;

- che il servizio di cui trattasi non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico nn 219 del 26 settembre 2014, 246 del 24 ottobre 2014 e n.76 del 13 aprile 2015 - redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, l'Accordo Quadro 1 (Centro Est - Centro Ovest 1) in oggetto venne aggiudicato provvisoriamente, al costituendo raggruppamento temporaneo fra COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS / SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO per essere risultato primo nella graduatoria formatasi, avendo presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico;

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva

determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Settore Gestione

Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo n.2015_146.4.0_42 in data 29 aprile 2015

esecutiva l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente l'Accordo QUADRO di cui

trattasi al raggruppamento temporaneo fra COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS /

SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS /

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali

comunicazioni.

- che sono stati emessi i DURC per la stipula del contratto nei confronti della

COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS in data 24 aprile 2015 C.I.P. n.

20151930263003, SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS in data 17 aprile 2015 C.I.P. n. 20151930249801, SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE CO.SER.CO in data 24 aprile 2015 C.I.P. n. 20151930231258.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'accordo - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli

adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n 159 del 6 settembre 2011 affida alla

COOPERATIVA S.A.B.A che, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, accetta senza

riserva alcuna, l'espletamento dei servizi socio educativo rivolto ad alunni disabili

frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione pubbliche e

paritarie, socio assistenziale specialistico per alunni pluridisabili frequentanti le sezioni

particolarmente attrezzate (poli gravi) e di sostegno didattico nelle scuole e nei nidi

d'infanzia comunali - Accordo Quadro 1 (Centro Est – Centro Ovest 1).

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e tecnica.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto – L'Accordo Quadro viene conferito ed accettato sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente accordo quadro e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione dirigenziale n. 2014.146.4.0-81, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 2015.146.4.0-42 entrambe della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, che costituiscono un unico documento che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "B" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011.

Articolo 3. Importo dell'accordo quadro e appalti specifici – Le parti come sopra

costituite dichiarano che l'importo complessivo dell'accordo quadro, a seguito del ribasso percentuale offerto del 4,08% (quattrovirgolazerottopercento) è pari a EURO 1.391.734,63 (unmilionetrecentonovantunomilasettecentotrentaquattrovirgolasessantatre) al netto dell'I.V.A.

I servizi saranno richiesti con appositi contratti fino alla concorrenza del predetto importo sulla base dei prezzi unitari offerti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i prezzi unitari offerti in sede di gara sono: progetti

socio educativi Euro 19,36 (diciannovevirgolatrentasei); progetti socio assistenziali Euro

18,18 (diciottovirgoladiciotto) progetti di sostegno didattico Euro 19,29

(diciannovevirgolaventinove).

I prezzi dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti, saranno adeguati

nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie.

Inoltre la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si

riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al

contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario

all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza

contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle

stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Durata - L'accordo quadro ha durata di venti mesi; tale durata è comunque

commisurata all'importo di spesa di cui al precedente articolo 3); quindi ove il suddetto

importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui al

precedente articolo 3), in quel momento il presente accordo quadro si intenderà risolto.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante applicare all'accordo quadro un periodo ulteriore

estensibile non superiore a 20 mesi, e di conseguenza per una durata massima totale

complessiva pari a 40 mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione

dell'accordo stesso.

Articolo 5. Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici – La

Cooperativa S.A.B.A. nell'anzidetta qualità, si impegna a fornire i servizi previsti dal

presente accordo e con le modalità e nei tempi disposti nei contratti esecutivi.

Tali contratti esecutivi, redatti nella forma di scrittura privata e da registrarsi solo in caso

d'uso, verranno sottoscritti annualmente e almeno 7 giorni prima rispetto all'avvio

dell'esecuzione delle prestazioni, fatti salvi gli accordi più favorevoli fra le parti.

Nel contratto d'appalto specifico verrà dettagliata: la tipologia e quantità delle prestazioni e degli utenti, il periodo di esecuzione, i luoghi di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche, gli obblighi del gestore e le penalità già riportate nel capitolato speciale rispettivamente agli articoli 6 e 12.

L'operatore economico dovrà eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nel progetto - offerta presentato in sede di gara tenuto conto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione disposti nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

Articolo 6 Oneri a carico dell'appaltatore – La Cooperativa S.A.B.A. nell'anzidetta qualità è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Per tutta la durata dell'accordo quadro il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del sig. Michele Moscino (omissis) che potrà venire sostituito in caso di impedimento da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà tempestivamente essere comunicato al Comune.

La Cooperativa è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; responsabile per i predetti adempimenti è la Dott.ssa Elisabetta Profumo nata a Genova il 10 aprile 1952.

Articolo 7 Responsabilità verso terzi e assicurazione – La Cooperativa S.A.B.A. nell'anzidetta qualità assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi

in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili polizza assicurativa, così come previsto all'art.6 comma 8 del Capitolato, che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonchè garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Art 8 Sicurezza - E' fatto obbligo al Raggruppamento, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia: "Miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro" (D. Lgs. 81/2008).
La Cooperativa S.A.B.A. nell'anzidetta qualità deve comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

Articolo 9 Pagamenti – Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità meglio previste in ciascun contratto specifico; tutte le fatture dovranno essere intestate al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso (omissis)
La Cooperativa S.A.B.A. nell'anzidetta qualità si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 10. Risoluzione dell'accordo quadro e recesso – Il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di appalto specifici, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e gravi violazioni

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni;

- transazioni di cui al presente accordo non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010. In tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- in caso di mancata assunzione degli operatori del precedente gestore che ne hanno titolo e volontà. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. E' fatto salvo il caso in cui il mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili alla Società, con onere della prova a suo carico.

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti, l'accordo quadro sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione dell'accordo quadro non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

E' facoltà del Comune risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese della impresa assegnataria qualora l'impresa stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Impresa stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 C.C. le seguenti fattispecie:

- a) applicazione delle penali previste dall'art. 12 del capitolato speciale per un importo superiore al 10% dell'importo di cui al presente accordo contrattuale;
- b) oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune fermo restando l'obbligo delle penali previste dal capitolato.
- c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'Impresa per porre fine all'inadempimento.

Nei casi a), b) e c) di cui sopra il Comune, nell'ambito di ciascun appalto specifico, procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Impresa dovrà uniformarsi agli standards richiesti, ovvero agli

obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata

con avviso di ricevimento. All'Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio

regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni; Il

Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della società nonché sulla cauzione, senza

necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

L'accordo si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di

tempestivo integrale adempimento.

II) Diritto di recesso - La stazione appaltante può recedere dall'accordo per motivate

esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

Il Comune, dopo i primi sei mesi di durata dell'accordo, ha facoltà di recedere

unilateralmente al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione a

seguito di stipula di accordo a conclusione di un percorso di riprogettazione dei servizi e

delle attività condotto congiuntamente con il Forum del Terzo Settore in conformità a quanto

previsto dalla L. 328/2000.

III) Forza maggiore - Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli

obblighi contrattuali derivanti dal presente accordo sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, saccheggi,

insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemia ed in genere qualunque altro evento inevitabile

ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale

osservanza degli obblighi contrattuali afferenti lo specifico appalto, la stessa è tenuta a darne

tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di

impedimento.

Articolo 11 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine

all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo quadro e del rapporto

giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova

Articolo 12 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali il Raggruppamento ha presentato polizza fidejussoria (omissis) per l'importo di Euro 69.586,73 (sessantanovemilacinquecentot-tantaseivirgolasettantatre) ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, avente validità fino al 15 agosto 2017.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dell'Accordo QUADRO e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 13 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo il presente accordo e quelle ad esso conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico della Cooperativa S.A.B.A. che nell'anzidetta qualità, che vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui nel primo caso si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 inoltre le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto la Cooperativa Sociale di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10 - comma 8 - del D.to L.vo 460 del 4 dicembre 1997.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di

esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta di dodici

pagine e parte della tredicesima da me redatto su supporto informatico non modificabile e

letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti

comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di

firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale

Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA

Il Contraente Dott.ssa Valeria DAVI

Ufficiale Rogante Dottoressa Vanda PUGLISI (sottoscritto digitalmente)